Unione Generale dei Commercianti
della Provincia di Messina

98122 Messina - Via G. Bruno n. 1 (Palazzo Camera di Commercio) Tel. 090.675524 phx - FAX 090.714477 - C/C Postale n. 12449989 - Cod. Fisc. 80005350832
E-mail: messina@confcommercio.it

Messina 10 dicembre 2007
prot. 859

Spett.le
Ispettorato Provinciale del Lavoro
via U. Bassi, 116
98123 Messina

Spett.le
Ufficio Provinciale del Lavoro
via Dogali
98123 Messina

Spett.le
I.N.P.S.
Direzione Provinciale
via Vittorio Emanuele, 100
98122 Messina

Spett.le
I.N.A.I.L.
cs. Garibaldi, 122
98122 Messina

11 DIC. 2007

Oggetto : Accordo Sindacale del 10 dicembre 2007

Anche a nome delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori dei settori Commercio e Turismo, firmatarie dell'accordo di cui all'oggetto, alleghiamo copia di Vostra pertinenza dell'Accordo Sindacale, per il relativo de

posito.

Tanto per opportuna documentazione e si porgono distinti saluti.

Il Presidente
Rag. Antonino Messina

Accordo Integrativo Territoriale della Provincia di Messina Terziario Distribuzione Servizi

Addì 10 dicembre 2007 presso la sede dell'Unione Generale dei Commercianti della Provincia di Messina

Tra

l'Unione Generale dei Commercianti della Provincia di Messina, rappresentata dal Presidente Sig. **Antonino Messina** e dal Vice Presidente Sig. **Giordano Aurelio** e dal direttore Sig. **Roberto Corona**

e

la Fisascat-Cisl di Messina rappresentata dal Segretario Generale Sig. **Pancrazio Di Leo**

la Filcams-CGIL di Messina rappresentata dal Segretario Generale Sig. **Giuseppe Silvestro**

la Uiltucs-Uil rappresentata dal Segretario Generale Sig. **Eliseo Gullotti**

Visto

- il Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo del 23 luglio 1993,
- il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del settore terziario, della distribuzione e dei servizi,
- il Protocollo d'Intesa sulla Produttività e la Flessibilità nelle aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi del 22 marzo 2001,
- l'art. 5 e successivi Sezione Prima del CCNL 02 luglio 2004, sulla contrattazione territoriale;
- gli accordi integrativi Provinciali vigenti del 06 ottobre 2004, del 28 luglio 2005 e il 23 maggio 2007, nonché di quelli precedenti;

in forza di quanto sopra,

si è stipulato il presente Contratto Integrativo Territoriale per aziende e dipendenti del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi, a valere per il territorio di Messina e provincia.

Sfera di Applicazione

- Con riferimento alla definizione degli assetti contrattuali di cui al citato Protocollo di luglio 1993, le parti convengono che l'applicazione del presente Contratto, definito ai sensi del CCNL Terziario e con le modalità ivi richiamate, è funzionale alla fruizione dei benefici derivanti dall'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n.102 (*fiscalizzazione degli oneri sociali*), e successivi.
- Pertanto si ritengono fondamentali per l'applicazione degli strumenti e degli istituti quivi definiti e richiamati:

- il versamento dei contributi previsti a favore dell'EBT di Messina dal vigente CCNL e dagli accordi territoriali stipulati in precedenza o che saranno stilati in futuro;
- i contributi di assistenza contrattuale, per la parte a carico delle aziende e dei lavoratori.

Nell'ambito territoriale previsto, sono tenuti alla corresponsione dei contributi di cui sopra, tutti i datori di lavoro ed i loro dipendenti al cui rapporto di lavoro si applichi il CCNL Terziario, nonché il presente Contratto Integrativo Territoriale e Accordi Provinciali, essendo le normative contrattuali richiamate tra loro strettamente connesse ed inscindibili.

Le aziende che decidessero di non aderire all'EBT ferma restando la disposizione del CCNL e degli accordi Territoriali vigenti, che prevede la corresponsione *ai propri dipendenti* in busta paga delle quote a carico delle aziende e di pertinenza all'EBT stesso, non potranno ottenere i benefici previsti dal presente contratto in materia di gestione bilaterale.

Premesso che

- le parti sono consce della debolezza dell'economia del territorio, sia nella città capoluogo che nella provincia, per la mancata realizzazione di scelte strategiche, in grado di individuare un diverso progetto di sviluppo e di evoluzione sociale ed economica.

- le parti si rendono consapevoli dello stato di difficoltà in cui versano le aziende del terziario a causa del calo dei consumi, della forte concorrenza delle province limitrofe, della concorrenza sleale di chi disattende norme e contratti;

- le parti prendono atto inoltre della grave crisi occupazionale del settore, del sempre diffuso ricorso al lavoro irregolare, ed alla estrema difficoltà della ricollocazione del personale in mobilità o comunque uscito dal mercato del lavoro;

- le parti dichiarando comune l'intendimento di conseguire il rilancio economico del settore, si impegnano a realizzare i progetti necessari per il raggiungimento delle finalità di cui sopra.

Conseguentemente, le Parti concordano:

- di individuare le azioni positive in grado di promuovere l'incremento dell'occupazione;
- di promuovere la corretta applicazione dei livelli di inquadramento rispetto alle mansioni realmente effettuate;
- di investire sulla formazione permanente degli addetti, promuovendo concordemente tra le parti e/o attraverso l'E.B.T., idonei piani formativi;
- il rispetto dei livelli di contrattazione attualmente previsti dall'accordo del 23 luglio 1993 e del CCNL 02 luglio 2004;
- di far si che per tutte le controversie individuali singole o plurime, relative all'applicazione del CCNL del Terziario della distribuzione e dei servizi, e del presente contratto, e/o di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, si proceda al tentativo di conciliazione secondo le norme e le modalità previste dagli accordi provinciali vigenti, individuando nell'Ente Bilaterale del Terziario la sede più idonea;
- di attivarsi per ridurre la burocrazia nelle assunzioni e costituire presso l'Ente Bilaterale Territoriale l'anagrafe dei lavoratori disoccupati e/o in mobilità;

- di sollecitare le istituzioni all'approvazione di un accordo quadro provinciale per l'individuazione e la regolamentazione delle aziende del settore dei servizi;

- di chiedere la piena applicazione dell'art. 5 della L.R. 28/99 inerente la programmazione della rete distributiva con l'attivazione di quanto necessario per sostenere l'impegno delle aziende di settore, coinvolgendo nella stesura le parti datoriali8 e le OO.SS. dei lavoratori;

- di chiedere l'attivazione di piani urbanistici provinciali e comunali improntati al sostegno di tutte le attività Commerciali, coinvolgendo le OO.SS. e le parti Datoriali nella stesura degli stessi;

Le parti, alla luce della possibilità che le aziende hanno di utilizzare le deroghe previste dalla norma, per quanto concerne le aperture domenicali e festive, che in taluni periodi dell'anno comportano l'apertura delle aziende in tutti i sette giorni della settimana, oltre alla soppressione della chiusura infrasettimanale, ritengono necessaria le revisione dell'art. 13 della L.R. 28/99, con l'individuazione dei parametri minimi per la dichiarazione di "comune ad economia prevalentemente turistica o città d'arte".

Le parti ritengono necessario un maggior impegno nella divulgazione della cultura del rispetto che si deve nei confronti dei collaboratori delle aziende ed una rinnovata attenzione nei confronti delle tematiche degli orari di lavoro e dei riposi settimanali dei lavoratori dipendenti.

Art. 1 - Relazioni sindacali

A seguito di una attenta valutazione delle diverse problematiche del terziario, le parti concordano sulla necessità di migliorare le relazioni che già intercorrono tra loro al fine di sviluppare azioni positive tangibili in favore delle imprese e dei lavoratori. Si conviene di sviluppare periodici incontri trimestrali su temi centrali quali:

- l'andamento dell'economia nella Provincia di Messina,
- i riflessi sul terziario e sui servizi,
- il mercato del lavoro,
- gli orari e le deroghe previste dalle norme vigenti,
- i rapporti tra le parti sottoscriventi il presente accordo e gli Enti Locali e/o Istituzionali di riferimento,
- quant'altro attenga alla contrattazione di secondo livello e comunque ai rapporti tra le aziende ed i lavoratori dipendenti

Tali incontri potranno comunque tenersi a richiesta di una delle parti stipulanti il presente Contratto Integrativo.

Le parti convengono sull'obbligo dell'osservanza di quanto disposto nel presente Accordo Integrativo nonché di quanto previsto nello Statuto e nel Regolamento dell'EBT e negli Accordi stipulati in precedenza e successivamente alla costituzione dell'EBT di Messina, oltre a quanto disposto nei CCNL vigenti e le loro successive integrazioni e/o modifiche.
Le parti convengono sull'opportunità di incentivare la presenza dell'EBT nella realtà territoriale e di promuovere quanto necessario per il raggiungimento dell'obiettivo.

Art. 2 - Orari commerciali e Calendari annuali delle deroghe

Vista la normativa in vigore, in particolare la L.R. 28 del 22/12/1999 e le successive modificazioni che attribuiscono in particolare con gli artt. 12 e 13 alle organizzazioni provinciali maggiormente rappresentative delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, capacità di rappresentanza ed intervento nell'ambito degli incontri promossi dalle Amministrazioni Locali, in ossequio anche a quanto previsto nel CCNL.

Alla luce del ruolo e compito dell'EBT previsto nel CCNL le parti convengono che per quanto concerne orari e calendari annuali per le aperture in deroga degli esercizi commerciali, ed ogni altro tema di interesse comune, saranno svolte indagini conoscitive ed azioni di verifica sui risultati che di anno in anno si saranno registrati sul territorio.

Le parti auspicano che le Amministrazioni Locali tengano conto, non solo formalmente, delle determinazioni che saranno portate alla loro attenzione dalle organizzazioni provinciali maggiormente rappresentative delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti in linea con le previsioni normative di cui alla citata L.R. 28/99.

Art. 3 - Disposizioni particolari in tema di deroghe

Le parti nell'ambito dei rispettivi ruoli ritengono necessario richiamare l'attenzione delle Amministrazioni Comunali, sull'inopportunità di modificare in corso d'anno il calendario stilato, in quanto le modifiche via apportate, per soddisfare singole richieste e situazioni non generalizzate, sono in contrasto con lo spirito ed i contenuti della L.R. 28/99.

Art. 4 – Elemento provinciale

In Provincia di Messina il 3° elemento è pari a cinque euro mensili.
L'aumento complessivo risulta, pertanto, comprensivo delle sottostanti quote e contributi che sono parte integrante del trattamento economico suddetto.

Per la pratica realizzazione ed il funzionamento di tutti gli strumenti contrattuali paritetici territoriali e dell'E.B.T., e per assicurare, nell'interesse dei lavoratori e dei datori di lavoro, l'efficienza e l'efficacia del ruolo e delle proprie strutture, le OO.SS. di categoria – nel rispetto degli accordi siglati il 6 ottobre 2004, il 28 luglio 2005 e il 23 maggio 2007 nonché di quelli precedenti - procederanno alla riscossione dei relativi contributi di assistenza contrattuale per il tramite dell'Istituto Bancario all'uopo designato.

I contributi di cui all'accordo del 06 ottobre 2004, consistono nello 0,40% della paga tabellare conglobata mensile per dipendente, da calcolarsi per 14 mensilità ed è così ripartito:

- 0,20% calcolato come sopra indicato a carico del lavoratore;
- 0,20% calcolato come sopra indicato a carico del datore di lavoro.

Le quote di contributo a carico dei lavoratori dovranno essere mensilmente trattenute e versate da tutti i datori di lavoro, unitamente a quelle a proprio carico.

Fermo restando il contributo previsto dall'accordo del 23 luglio 2005 "Apprendistato", sono tenuti al versamento dei suddetti contributi di assistenza contrattuale tanto il datore di lavoro che i rispettivi dipendenti; ferme restando le finalità di cui ai commi precedenti e le modalità di erogazione già indicate nei precedenti accordi, tali contributi contrattuali sono obbligatori in quanto

costituiscono una componente economica aggiuntiva ai valori della paga base tabellare conglobata del salario unico nazionale, e in considerazione che nelle valutazioni per la definizione del costo per il rinnovo contrattuale si è tenuto conto dell'incidenza della suddetta contribuzione. Ne consegue che la sua applicazione è condizione pregiudiziale per il rilascio delle autorizzazioni richieste all'E.B.T..

Art. 5 - Lavoro festivo

Si conviene di uniformare la maggiorazione per il lavoro festivo al 50% per tutti i lavoratori del settore commercio.

Tale maggiorazione andrà riconosciuta anche ai lavoratori che hanno, nella normale turnazione settimanale, la domenica lavorativa che, quindi, sarà comunque retribuita con la maggiorazione del 50%.

Art. 6 - Erogazione economica di secondo livello

In riferimento a quanto previsto dall'accordo del 23 luglio 1993 relativamente all'erogazione di un salario variabile correlato ai risultati di andamento economico delle imprese, aventi come obiettivo incrementi di produttività, le parti nel rispetto dei tempi e delle modalità previsti dal CCNL Terziario Distribuzione e Servizi, assumono l'impegno di convocare, dopo la sottoscrizione del nuovo CCNL, un gruppo di lavoro per definire obiettivi e parametri.

Art. 7 - Fondo pensione integrativa

Fermo restando la volontarietà da parte dei lavoratori o lavoratrici ad aderire al fondo integrativo, si stabilisce che, sia per il lavoratore che per il datore di lavoro, la quota da versare al fondo prescelto è quella prevista dal CCNL Terziario.
Le parti si impegnano a dare informazioni dettagliate sul funzionamento del fondo stesso e della sua redditività, promuovendo anche idonee campagne pubblicitarie.

Art. 8 - Malattia ed Infortunio

Per tutte le aziende che operano in Provincia di Messina ed applicano il CCNL Terziario Distribuzione e Servizi, per quanto riguarda le assenze per malattia ed infortunio si conviene quanto segue:

a) Le aziende corrisponderanno al lavoratore assente, in caso di ricovero presso Strutture Ospedaliere Pubbliche una integrazione fino a raggiungere il 100% del normale trattamento economico complessivo. Detta integrazione compete al lavoratore a partire dal 4° di ricovero al 20° giorno.

b) L'azienda comunica al lavoratore, con almeno 7 giorni di anticipo, la data esatta di scadenza del periodo di comporto di 180 giorni. Per l'ulteriore periodo di aspettativa non retribuita, ai sensi dell'art.173 del CCNL Terziario, verrà riconosciuta una integrazione economica a carico dell'E.B.T. sulla base delle sue disponibilità finanziarie.

c) Le parti confermano l'obbligatorietà dell'applicazione del CCNL in merito alle prestazioni di "assistenza sanitaria integrativa" per i lavoratori delle aziende del terziario erogate dal Fondo EST.

Art.9 -Trattamento di malattia e infortunio

L'integrazione al trattamento economico, di cui al comma a) dell'art. 8, commisurato alla retribuzione sindacale prevista dal CCNL, in via sperimentale sino al 31.12.2008, potrà essere rimborsata all'azienda da parete dell'Ente Bilaterale del Terziario, a quelle aziende che risulteranno in regola con i versamenti all'E.B.T, con gli accordi provinciali vigenti e con il CCNL, l'azienda provvederà alla relativa anticipazione.

Le Parti, a fronte di un ampliamento e/o diversificazione dei servizi dell'Ente Bilaterale od in ragione delle oggettive disponibilità economiche dello stesso, hanno facoltà, in qualsiasi momento, di rivedere le integrazioni del trattamento di cui ai commi precedenti.

Per poter chiedere il rimborso all'Ente Bilaterale, l'azienda o il lavoratore dovranno produrre fotocopia dell'originale del cedolino paga firmato dal lavoratore con la relativa maggiorazione di cui al presente C.I. , copia del certificato di malattia o infortunio e copia dei versamenti.

Visto quanto previsto dal CCNL in materia di previdenza ed assistenza sanitaria integrativa, le parti convengono sull'opportunità di promuovere azioni di informazione alle aziende ed ai lavoratori.

Art. 10 – Part-time

Visti i decreti legislativi 61/2000 e 100/2001 che permettono la prestazione di ore supplementari da parte dei lavoratori con contratto a tempo parziale, nonché il vigente CCNL Terziario Distribuzione e Servizi;

Vista l'esigenza della generalità delle imprese e l'interesse da parte dei lavoratori di uno strumento flessibile in tema di contratto a tempo parziale, ma nello stesso momento anche di sicurezza della sua regolare applicazione, si conviene quanto segue:

1. Fermo restando che la prestazione di orario supplementare rimane su base volontaria ai sensi del D.lg. 61/2000 ed in deroga all' art. 81 del CCNL Terziario Distribuzione e Servizi le aziende che occupano personale a tempo parziale, possono chiedere allo stesso lavoratore, in caso di necessità, l'effettuazione di un numero massimo di ore di lavoro supplementare pari al 50% dell'orario di lavoro previsto nel contratto individuale su base mensile e comunque non oltre l'orario settimanale previsto dal CCNL Terziario Distribuzione e Servizi per il tempo pieno.

 In caso di assenze prolungate dovute a:

- malattia / infortunio superiore al mese;
- ferie
- difficoltà nella ricerca di personale;

 la base di calcolo sarà quello dell'orario annuale individuale.

2. Ferma restando la priorità nel passaggio da tempo parziale a tempo pieno, dei lavoratori già in forza, rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse mansioni, il datore di lavoro darà comunicazione preventiva scritta a tutto il personale e all' EBT delle succitate assunzioni, indicando la tipologia del contratto e del relativo orario.
 I lavoratori a tempo parziale dovranno comunicare entro 7 gg. di calendario il proprio interesse al datore di lavoro.

3. Fermo restando quanto previsto dalle norme contrattuali sul lavoro supplementare, l'Azienda informerà trimestralmente le R.S.A. e/o le OO.SS. territoriali, sul montante del lavoro supplementare eseguito. Si precisa che sia il numero delle ore che le relative maggiorazioni, rientrano nella quota annua della retribuzione utile al calcolo del TFR.

4. L'inserimento di clausole flessibili ed elastiche nel contratto individuale, come previsto dai decreti legislativi 61/2000 e 100/2001, dovrà essere compensato con la maggiorazione del 35% della retribuzione normale mensile, qualora il ricorso ad esse venga richiesto dal datore di lavoro.

 La variazione della collocazione temporale della prestazione quando richiesta dal datore di lavoro dovrà essere comunicata al lavoratore almeno 48 ore prima.

Nota a verbale

Il presente Articolo 10 sarà oggetto di ricontrattazione non appena sarà conclusa dalle rispettive Confederazioni, a livello nazionale, la trattativa sul part-time.

Art. 11 – Contratti a tempo determinato

Vista la Legge 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, 1 comma, e successive;

Visto il CCNL Terziario Distribuzione e Servizi del 02 luglio 2004;

Si concorda quanto segue:

Le aziende che applicano integralmente il CCNL Terziario Distribuzione e Servizi e gli accordi provinciali, potranno stipulare contratti a termine nel periodo giugno – ottobre e dicembre – gennaio, della durata non inferiore a 78 gg. (Dl.86/88 bis) e non superiore a 120 gg.

Tali tipologie contrattuali godranno della maggiorazione dell'8% del Minimo tabellare e Contingenza, e del diritto di precedenza nella riassunzione presso l'Azienda.

Il contratto individuale di assunzione a termine deve essere predisposto secondo lo schema allegato al presente accordo e ne costituisce parte integrante.

I contratti a tempo determinato vanno preventivamente presentati all'EBT.

Art. 12 - Apprendistato

Visto l'accordo quadro sull'apprendistato tra l'Unione Generale dei Commercianti della Provincia di Messina e le OO.SS.

Le imprese si impegnano a far completare a tutti gli apprendisti il periodo di formazione, fatta salva l'eventuale risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa o giustificato motivo. In caso di licenziamento ingiustificato l'azienda corrisponderà un risarcimento equivalente a quello previsto dalla legge 11 maggio 1990, nr. 108 e successive modifiche.

Gli importi di cui sopra sono soggetti ai regimi fiscali e contributivi di legge.

Art.13 - Banca Dati dei lavoratori del commercio

Ai fini della migliore conoscenza del mercato del lavoro nel settore, e per mirare al meglio le esigenze formative dei lavoratori, si conviene di istituire, presso l'Ente Bilaterale del Terziario, un albo di tutti i lavoratori del settore.

Le Aziende si impegnano, nel caso di nuove assunzioni, ad attingere da tale Albo dando la priorità ai lavoratori fuoriusciti dal mercato del lavoro per mobilità, cassa integrazione, riduzione del personale ed altre cause.

Per quest'ultimi verranno promossi da parte dell'Ente Bilaterale del Terziario, percorsi formativi su specifica richiesta di Aziende e/o su proposta dell'Ente.

Art. 14 - Decorrenza - Durata - Applicazione

Il presente accordo territoriale, che verrà applicato a tutti i dipendenti da aziende nelle quali si applica il CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi, entra in vigore il 1° dicembre 2007 e scadrà il 31.11.2012.

Il presente contratto continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza di cui sopra, fino alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo.

Le parti, in presenza di modifiche legislative o contrattuali si impegnano ad incontrarsi per eventuali modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie.

Il presente contratto, per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario ed inscindibile.

La sua integrale applicazione, anche per quanto concerne la contrattazione decentrata, sottoscritta dalle parti stipulanti il CCNL con particolare riferimento a: orario di lavoro, accesso ai servizi dell'Ente Bilaterale del Terziario, rilascio della relativa certificazione liberatoria e per il rilascio dell'autorizzazione all'assunzione degli apprendisti è condizione pregiudiziale.

Art. 15 - Osservatorio Mercato del Lavoro

In assenza di un modello di rilevazione della produttività locale del settore terziario, le parti convengono di delegare all'Osservatorio Provinciale, istituito ai sensi dell'art. 3 comma a) dello Statuto dell'Ente Bilaterale del Terziario di Messina, il compito di analizzare la situazione economica, strutturale e sociale del settore sulla base dei seguenti elementi conoscitivi:

- la composizione ed evoluzione del tessuto imprenditoriale esistente sul territorio con particolare riferimento alle fasce dimensionali delle aziende;
- la composizione ed evoluzione dimensionale dei comparti;
- la composizione dell'occupazione e la sua articolazione per livelli contrattuali;
- la composizione e l'evoluzione delle forme di occupazione atipiche nei comparti;
- i riflessi dell'applicazione delle nuove tecnologie nello sviluppo delle imprese;
- le valutazioni finali dei consumatori sull'offerta dei servizi esistenti sul territorio;
- lo stato di applicazione delle principali leggi sul settore e l'opportunità di eventuali loro modifiche;
- le politiche dirette a riformare il settore e la regolamentazione di orari commerciali;

I risultati di tale analisi, alla luce della diffusa presenza di lavoratori non regolarmente iscritti nei libri matricola delle aziende, verranno vagliati dalle parti, allorché si incontreranno per effettuare un esame congiunto del quadro economico e produttivo del comparto, delle sue dinamiche strutturali e delle sue prospettive, dei processi di sviluppo e riorganizzazione di comparti merceologici o di settori strutturalmente omogenei, nonché le prevedibili evoluzioni degli stessi.

In seguito a tale analisi, che sottolinea il carattere sperimentale dell'intesa, verranno individuati i risultati positivi/negativi derivanti dalla combinazione degli indicatori sopra menzionati.

Art. 16 - Organismi a cui recapitare il Contratto Integrativo Territoriale

Copia del presente contratto sarà depositata presso la direzione provinciale dell'Ispettorato del Lavoro e presso gli istituti provinciali Inps e Inail, nonché presso la Regione Sicilia, la Provincia di Messina, il Comune di Messina, il CNEL e l'Ente Bilaterale del Terziario Nazionale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Unione Generale dei Commercianti

.....

Fisascat-Cisl

.....

Filcams-Cgil

.....

Uiltucs-Uil

.....

FAC - SIMILE

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Oggetto: **contratto individuale di lavoro a tempo determinato**

Sig

Data

A seguito delle intese intercorse Le confermiamo la Sua assunzione a tempo determinato, in forza

alla ns. Azienda, presso la sede/filiale dia far data dal..... e

fino al

La presente assunzione, effettuata ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.lgs. 6 settembre 2001, n. 368 e dell'accordo tra la Confcommercio di Messina e le Organizzazioni Sindacali Provinciali Fisascat – Cisl, Filcams – Cgil e UilTucs – Uil avviene previo esperimento di un periodo di prova pari a 10 gg di effettivo lavoro.

Resta altresì inteso che il rapporto di lavoro, per tutta la sua durata, sarà regolato dal vigente CCNL e dagli accordi provinciali, in quanto compatibile con le particolarità del contratto a tempo determinato e si intenderà risolto con la data del senza preavviso da parte dell'Azienda.

Il trattamento economico su base mensile, che Le verrà praticato in applicazione dell'accordo provinciale sopra richiamato, sarà cosi costituito:

Minimo tabellare e Contingenza,Terzo Elemento e futuri miglioramenti, e Maggiorazione contratto a termine 8% del Minimo tabellare e Contingenza

A fronte del suddetto trattamento Le viene assegnato il livello previsto dal su richiamato CCNL

con le seguenti mansioni

e viene iscritto nel libro di matricola al numero d'ordine

L'assunzione avviene a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo ed in

particolare per

Per quanto qui non previsto e comunque non incompatibile si intendono integralmente richiamati ed applicabili tanto il CCNL più sopra richiamato, quanto il D.lgs. n. 368 del 6 settembre 2001 regolante il contratto di lavoro a tempo determinato.

Voglia, gentilmente, qui di seguito controfirmare per presa visione ed integrale accettazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il dipendente

.....

L'Azienda

.....

11 DIC. 2007

ASS.TO REGIONALE LAVORO - DIPART. REG. LAVORO - MESSINA - SERVIZIO XXI - UFFICIO PROV. LAVORO - REGIONE SICILIANA

11 DIC. 2007

PIU (DPR n.445/2000 e s.m. e i.) 10:33E - 1

INPS.4800.11/12/2007.0098275

INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Sede: **Messina**

Ricevuta di Protocollo (D.P.R. n.445/2000 e s.m. e i.)

Protocollo : **INPS.4800.11/12/2007.0098276**

Data di arrivo : **11/12/2007**

Mittente : **CONF COMMERCIO E SINDACATI**

Oggetto : **accordo integrativo provinciale terziario**

Classificazione : **AZIENDE.LAVORATORI AUTONOMI ARTIGIANI /COMMERCIANTI/PESCATORI.Varie**

Responsabile del procedimento/provvedimento : **LAFORESTA GIUSEPPE (Lavoratori Autonomi e Parasubordinati)**

Documentazione allegata : -

Enti di Patronato o sogg. interessati : -

Data : **Martedì, 11 Dicembre 2007**

Per ricevuta